

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

La **CALOR SYSTEM S.r.l.** (P.I.: 03256110754) in persona del sig. Raffaele RAMPINO, in qualità di Amministratore Unico e L.R. p.t,

E

il **COMUNE di TREPZZI (LE)**, in persona dell'ing. Giancarlo FLORIO, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Programmazione dell'Ente

PREMESSO CHE

La Calor System S.r.l. in data 8 giugno 2007 presentava al Comune di Trepuzzi istanza *ex* articolo 5 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, volta ad ottenere l'assenso allo spostamento dell'opificio gestito dalla stessa società, ubicato nel centro urbano alla via Kennedy, su area di proprietà ricadente in zona extra-urbana (località "Sgobitello-Bonavoglia"), tipizzata dal vigente strumento di pianificazione generale come "E - agricola e del tempo libero". Tale intervento comportava una deroga allo strumento urbanistico generale, in ragione dell'esigenza di allontanare la fonte delle emissioni, costituita dallo stabilimento, dal centro abitato, anche a norma dall'art. 216 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Il procedimento si concludeva con la seduta del 12 dicembre 2007 della conferenza di servizi che approvava con prescrizioni il progetto in parola, **a cui seguiva delibera consiliare n. 17 del 6 giugno 2008 di approvazione della variazione dello strumento urbanistico generale**, con passaggio dell'area interessata dal progetto da agricola a industriale.

In data 6 marzo 2013, la Calor System s.r.l. chiedeva all'Ente il rilascio del permesso di costruire.

Il 20 giugno 2013 le parti siglavano una convenzione urbanistica nella quale, dato atto del progresso *iter* amministrativo si stabilivano tempi e modalità per la cessazione dell'attività all'interno dell'impianto esistente e per la realizzazione del nuovo stabilimento.

Con delibera del Consiglio comunale n. 50 del 14 dicembre 2013, il Comune di Trepuzzi revocava il provvedimento del medesimo organo di indirizzo politico-

amministrativo n. 17 del 6 giugno 2008, ancorando tale decisione a diverse e concorrenti ragioni *ratione temporis* ritenute suscettibili di legittimare il citato provvedimento di secondo grado.

Il TAR Lecce, con sentenza n. 2612/2015, ha accertato l'illegittimità della predetta revoca, ritendo non utili le motivazioni che erano state apposte dall'Ente civico alla base di tale scelta

All'esito di tale pronuncia (poi confermata in sede di appello con decisione n. 4206/2018 del luglio 2018) la Calor System ha introdotto innanzi al TAR di Lecce giudizio volto al ristoro danni subiti, quantificati nella misura di euro 14.688,00 per danno emergente, € 365.000,00 per lucro cessante, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi.

Con ordinanza istruttoria n. 1580 del 26 ottobre 2018, il Collegio adito ha disposto consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare il valore venale attuale del terreno interessato dal progetto di delocalizzazione e dell'autorizzazione (*rectius* permesso a costruire) che nel frattempo era stato oggetto di contratto preliminare condizionato stipulato in data 5 agosto 2011 tra l'Ing. Pantaleo Piccinno e la Calor System s.r.l., tenuto conto anche della destinazione urbanistica dell'area *ratione temporis*, qualora fosse diversa da quella sussistente all'epoca del contratto.

Tenuto conto degli esiti della citata consulenza, all'udienza del 23 gennaio 2019 la causa è stata introitata per la decisione, poi giunta con la sentenza n. 268/2019 con la quale, dato atto della sussistenza degli elementi che rendono configurabile la responsabilità in capo all'Amministrazione comunale, il Tar di Lecce ha condannato quest'ultima a procedere al risarcimento in favore della Calor System dell'importo complessivo di € 223.000,00

Avverso tale esito, il Comune di Trepuzzi ha interposto appello, con contestuale richiesta di misura cautelare monocratica, poi accolta con provvedimento presidenziale n. 3712 del 20.07.2019.

Alla successiva camera di consiglio del 29.08.2019, fissata per la trattazione collegiale della domanda cautelare proposta in sede di appello, le parti hanno concordemente chiesto un rinvio della discussione, essendo intervenuta nelle more comune volontà di giungere ad una definizione bonaria della vicenda.

Alla data del 03 ottobre 2019, il Comune di Trepuzzi con lettera prot. 14382, rappresentava al difensore della società Calor System srl la difficoltà economica di erogare subito, alla data del 31 ottobre 2019, l'intero importo di euro 135.000,00 in favore della medesima Calor System srl, oltre alle competenze professionali del Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani, pari complessivamente ad euro 25.376,00 (giusta quanto previsto nella bozza di transazione acquisita al prot. comunale in data 16.9.2019 n. 13277), chiedendo quindi la possibilità di effettuare i detti pagamenti in più tranches.

Tanto premesso, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e statuiscono quanto segue:

- (i) l'A.c. di Trepuzzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1965 c.c., rinunciando definitivamente al giudizio di appello in corso di cui in premessa, agli effetti degli atti processuali già iniziati e ad ogni altra ed eventuale azione giudiziaria, dichiara di riconoscere a saldo e stralcio su quanto dovuto, la somma di € 135.000,00 (centotrentacinquemila/00), a titolo di risarcimento, in favore della società Calor System srl, obbligandosi al relativo pagamento;
- (ii) la società Calor System srl, a sua volta, ai sensi del medesimo art. 1965 c.c., dichiara di accettare la detta somma pari ad euro 135.000,00 (centotrentacinquemila/00) rinunciando alla prosecuzione del giudizio in corso nonché ad ogni ulteriore pretesa ed iniziativa volta al recupero del credito di cui alla sentenza Tar Lecce n. 268/2019;
- (iii) l' A.c., inoltre, riconosce e si obbliga a corrispondere la somma di euro 20.000,00 (oltre accessori di legge) a titolo di competenze legali in favore del Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani difensore in giudizio della medesima società, calcolato in complessivi € 25.376,00;
- (iv) Le parti dichiarano che quanto sopra pattuito verrà pagato da parte dell'A.c. secondo quanto stabilito qui di seguito, e nello specifico:
 - A) le somme pari ad euro 135.000,00 (centotrentacinquemila/00) dovute alla Calor System srl, saranno pagate dall'A.c. con le seguenti tempistiche e modalità:
 - euro 25.000,00 (venticinquemila/00) saranno erogate dall'A.c. alla società

Calor System srl alla approvazione della presente ed in ogni caso entro e non oltre la data **del 30.11.2019**,

- euro 30.000,00 (trentamila/00) alla data del **10 dicembre 2019**;

- euro 80.000,00 (ottantamila/00) alla data del **31 dicembre 2019**

Si precisa che ai fini del pagamento, fatte salve le verifiche previste per legge, dovrà essere fornito un conto corrente intestato alla Calor System Srl, le cui coordinate saranno comunicate al momento dell'erogazione.

B) quanto alle somme spettanti per competenze professionali al Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani, le parti dichiarano che entro la stessa data del **30 novembre 2019** l'A.c. corrisponderà al Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani, difensore in giudizio della Calor System srl, a titolo di acconto sulle competenze professionali, la somma di euro 5.376,00 (cinquemilatrecentosettantasei/00) comprensiva di iva ed accessori, mentre il saldo, pari ad euro 20.000,00 (ventimila/00) anch'esso comprensivo d'iva ed accessori, avverrà entro il 31 dicembre 2019, data stabilita per il pagamento dell'ultimo acconto in favore della Calor System srl.

- (v) Le parti congiuntamente precisano che i pagamenti effettuati con le modalità sopra indicate libereranno l'A.c. da ogni obbligazione assunta nei confronti della Calor System srl in forza della presente transazione.
- (vi) con la sottoscrizione del presente atto, anche per l'ipotesi risolutiva di cui al numero successivo la Calor System dichiara di rinunciare come in effetti rinuncia all'iniziativa edificatoria ed al relativo titolo di cui alla delibera consiliare n.17 del 6.6.2008
- (vii) Le parti dichiarano, inoltre, che la presente transazione si configura come transazione non novativa ed espressamente convengono che qualora l'A.c. non dovesse adempiere al puntuale ed esatto pagamento di ciascuno dei vari acconti in favore della società creditrice Calor System srl, che dovranno essere eseguiti secondo le modalità espressamente stabilite alla precedente lettera A) da intendersi qui interamente trascritte e riportate, la transazione potrà essere risolta di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con dichiarazione unilaterale della Calor System srl inviata con lettera a/r

all'A.c.

Per effetto della detta risoluzione per inadempimento si verificherà la reviviscenza immediata del credito originario pari ad euro 223.000,00 (duecentotrentamila/00) così come riconosciuto dalla sentenza Tar Puglia Sez. Lecce n. 268/2019 in favore della società Calor System srl, mentre le somme che fossero state già eventualmente versate alla medesima società creditrice saranno imputate come acconto sul detto originario importo del credito.

Lecce

LE PARTI